DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1963

che autorizza la Repubblica italiana ad adottare misure di salvaguardia per il piombo greggio e per lo zinco greggio

(Il testo italiano è il solo facente fede)

(64/53/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 226,

Vista la decisione del 12 maggio 1960 dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea riuniti in seno al Consiglio, relativa all'acceleramento del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato [1] ;

Vista la decisione del 15 maggio 1962 dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea riuniti in seno al Consiglio, relativa all'acceleramento complementare del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato [2] ;

Visto il protocollo n. XV concernente il piombo e lo zinco, allegato all'accordo del 2 marzo 1960 riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale relativa ai prodotti dell'elenco G [3], previsto dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare il parere favorevole all'applicazione dell'articolo 226 del Trattato a favore della produzione italiana di piombo e di zinco ;

Vista la decisione della Commissione del 27 luglio 1961 che accorda alla Repubblica italiana, fino al 7 agosto 1962, misure di salvaguardia per il piombo e lo zinco greggi [4], e la decisione della Commissione del 28 febbraio 1962, che accorda alla Repubblica italiana, fino al 7 agosto 1962, misure di salvaguardia per i cascami e rottami di piombo e di zinco [5] ;

Vista la decisione della Commissione del 23 luglio 1962 [6], relativa alla proroga per quattro mesi delle due decisioni di cui sopra ;

Vista la decisione della Commissione del 12 dicembre 1962 [7] che proroga fino al 7 dicembre 1963 le misure di salvaguadia accordate alla Repubblica italiana il 27 luglio 1961 per il piombo greggio (voce della tariffa doganale italiana 78.01 A) e per lo zinco greggio (voce della tariffa doganale italiana 79.01 A) alla condizione che l'Italia reintroduca i dazi doganali in vigore al 2 marzo 1960 per i cascami e rottami di piombo e di zinco verso gli altri Stati membri ed i paesi terzi ;

Vista la lettera del 15 novembre 1963 con cui la Repubblica italiana ha chiesto per l'anno 1964 la proroga della misura di salvaguardia, proroga accordata in origine con la decisione del 27 luglio 1961 ;

Considerando che il piano di risanamento del settore del piombo e dello zinco è entrato nella sua fase di realizzazione per ciò che concerne più particolarmente le ricerche necessarie, la concentrazione delle fonderie, la razionalizzazione degli approvvigionamenti dei minerali e gli investimenti, che ammontano già ad un quarto circa del totale delle somme previste per la realizzazione del piano ;

Considerando tuttavia che, l'insieme di dette realizzazioni parziali non ha portato ad un abbassamento considerevole dei costi dei metalli prodotti in Italia che, secondo le informazioni fornite dal Governo italiano, possono essere valutati a 152 Lit/kg per il piombo e a 183 Lit/kg per lo zinco ;

Considerando inoltre che i prezzi medi alla Borsa di Londra dal novembre 1962 all'ottobre 1963 sono stati pari a 104 Lit/kg per il piombo e a 126 Lit/kg per lo zinco ;

Considerando che la differenza tra i prezzi dei metalli in Italia e dei corrispettivi prezzi a Londra non è coperta dai dazi minimi specifici in vigore il

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 58 del 12 settembre 1960, pag. 1217/60.
(2) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 41 del 28 maggio 1962, pag. 1284/62.
(3) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 80 C del 20 dicembre 1960, pag. 1863/60.
(4) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 75 del 20 novembre 1961, pag. 1455/61.
(5) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 42 del 30 maggio 1962, pag. 1331/62.
(6) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 91 dell'8 ottobre 1962, pag. 2363/62.
(7) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 16 del 30 gennaio 1963, pag. 175/63.

2 marzo 1960 nei riguardi dei paesi terzi e che conviene quindi mantenere detti dazi a tale livello ;

Considerando l'opportunità di armonizzare i dazi doganali applicati dalla Repubblica italiana nei riguardi degli altri Stati membri con quelli applicati nei riguardi dei paesi terzi, al fine di non sfavorire le esportazioni degli altri Stati membri in rapporto a quelle dei paesi terzi ; che si deve quindi tener conto del divario esistente tra i prezzi sui mercati degli altri Stati membri ed i prezzi della Borsa di Londra ; che appare, sotto questo punto di vista, indicato prendere in considerazione il livello dei dazi doganali applicati verso i paesi terzi dalla Repubblica federale di Germania e dai paesi del Benelux, cioè 5 Lit/kg per i due metalli ;

Considerando che, per quel che concerne i cascami ed i rottami di piombo e di zinco, i dazi vigenti in Italia nei confronti degli Stati membri hanno permesso importazioni considerevoli ed in forte aumento sul mercato italiano ;

Considerando che è opportuno evitare nella misura del possibile, che coloro che dispongano di cascami e rottami negli altri Stati membri procedano a esportazioni massicce verso l'Italia a motivo dei prezzi dei metalli in Italia più alti, compromettendo in tal modo l'efficacia delle misure autorizzate per i metalli di piombo e di zinco.

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata a mantenere fino al 7 dicembre 1964, nei confronti dei paesi terzi, i dazi doganali minimi specifici in vigore il 2 marzo 1960 per il piombo greggio (voce della tariffa doganale italiana 78.01 A) e per lo zinco greggio (voce della tariffa doganale italiana 79.01 A).

Articolo 2

La Repubblica italiana è autorizzata a mantenere fino al 7 dicembre 1964 nei riguardi degli altri Stati membri un dazio doganale minimo specifico di 30 Lit/kg per il piombo greggio (voce della tariffa doganale italiana 78.01 A) e di 20 Lit/kg per lo zinco greggio (voce della Tariffa doganale italiana 79.01 A).

Articolo 3

Le autorizzazioni di cui agli articoli 1 e 2 sono sottoposte alla condizione che la Repubblica italiana mantenga, nei confronti degli altri Stati membri e dei paesi terzi, i dazi doganali in vigore il 2 marzo 1960 per i cascami e rottami di piombo (voce della tariffa doganale italiana 78.01 B) e per i cascami e rottami di zinco (voce della tariffa doganale italiana 79.01 B).

Articolo 4

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1963.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN